



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

**Approvato con deliberazione dei C. C. n. 25 del 30.04.2012
Modifiche apportate con delibera di C.C. n. 44 del 28.05.2012
Modifiche apportate con delibera di C.C. n. 48 del 15.06.2012
Modifiche apportate con delibera di C.C. n. 98 del 21.12.2012
Modifiche apportate con delibera di C.C. n. 14 del 28.02.2013
Modifiche apportate con delibera di C.C. n. 23 del 15.03.2013
Modifiche apportate con delibera di C.C. n. 57 del 20.05.2013
Modifiche apportate con delibera di C.C. n. 76 del 28.09.2015**

INDICE

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE 4

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - CONCESSIONI	4
ART. 3 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE	4
ART. 4 - TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	5
ART. 5 - ISTRUTTORIA.....	5
ART. 6 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	6
ART. 7 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE	6
ART. 8 - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE.....	6
ART. 9 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	7
ART. 10 - REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE	8
ART. 11 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE	8
ART. 12 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE	9
ART. 13 - PROROGA DELLA CONCESSIONE	9
ART. 14 - ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI	9
ART. 15 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	9
ART. 16 - CONCESSIONE	9
ART. 17 - CRITERI DI PRIORITA' DI CONCESSIONE IN CASO DI PIU' RICHIESTE	11
ART. 18 - OPERE EDILI	11
ART. 19 - FIORIERE	12
ART. 20 - OCCUPAZIONI CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	13
ART. 21 - SUBINGRESSI	13
ART. 22 - ASSENZE	13
ART. 23 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE	13
ART. 24 - REVOCA DELLA CONCESSIONE	13
ART. 25 - CAUZIONI	14
ART. 26 - SANZIONI	14

ART. 27 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE	14
ART. 28 - AREE PEDONALI E ZONE A TRAFFICO LIMITATO	14
ART. 29 - AREE MERCATO	15
ART. 30 - STRUTTURE MOBILI STAGIONALI	15

CAPO II° - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

16

ART. 31 - OGGETTO DEL CANONE	16
ART. 32 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE	17
ART. 33 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI	17
ART. 34 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	18
ART. 35 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE	18
ART. 36 - COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO 'OCCUPAZIONE.....	18
ART. 37 - PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE	18
ART. 38 - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	20
ART. 39 - CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	20
ART. 40 - CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI	21
ART. 41 - AGEVOLAZIONI	21
ART. 42 - MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE	21
ART. 43 - SANZIONI	22
ART. 44 - OCCUPAZIONI ABUSIVE. SANZIONI	22
ART. 45 - ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI	22
ART. 46 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	23
ART. 47 - DISCIPLINA TRANSITORIA	23
ART. 48 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	23

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2 In particolare il presente regolamento disciplina:

a) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- Occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
- Occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- Occupazioni con passi carrabili o manufatti simili;
- Occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- Occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

b) I coefficienti di valutazione economica per la determinazione delle tariffe;

c) I criteri di determinazione del canone;

d) Le agevolazioni speciali;

e) Le modalità e i termini per il pagamento del canone;

f) Le procedure di accertamento e di comminazione delle sanzioni;

g) La disciplina transitoria.

ART. 2 - CONCESSIONI

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo, e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile sono soggette a concessione.

2. La concessione alla occupazione di suolo pubblico non sostituisce i titoli concessori richiesti dalla legge e dai regolamenti per la realizzazione di eventuali sovrastrutture insistenti sull'area oggetto di concessione.

3. Oltre che nei casi previsti dal presente regolamento, l'occupazione di suolo pubblico non potrà essere concessa laddove contrasti con gli interessi generali della collettività, le leggi e i regolamenti dello Stato, della Regione o del Comune.

ART. 3 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

1. Il procedimento per il rilascio delle concessioni, costituenti titolo per l'occupazione, è attivato su istanza di parte, ed è disciplinato dalle norme statali concernenti il procedimento amministrativo nonché da quelle del Codice della Strada (D.Lgs. 288/1992) e relativo regolamento di attuazione.

2. La domanda dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di occupazione richiesta al fine di poter consentire in tempo utile lo svolgimento dell'istruttoria e dovrà contenere:

I. I dati anagrafici e fiscali del richiedente

II. L'ubicazione dell'area oggetto di occupazione, con dettagliata la superficie e il perimetro, indicati in metri lineari

III. Le finalità cui è preordinata la occupazione

IV. La durata della occupazione

Ad ogni domanda dovrà essere altresì allegato:

- a) un elaborato planimetrico in scala non superiore ad 1:400, in triplice copia, dal quale si possa evincere con chiarezza l'entità, la conformazione e l'ubicazione della occupazione richiesta;
 - b) il nulla sta dell'Ente proprietario della strada ove è richiesta l'occupazione se diverso dal Comune;
 - c) copia dell'autorizzazione edilizia rilasciata dall'ufficio urbanistica
 - d) copia della ricevuta di versamento del deposito a titolo cauzionale per attraversamenti che interessino o possano arrecare danno alla proprietà pubblica (solo per occupazioni temporanee per la esecuzione di opere edili).
3. Con provvedimento del Responsabile del Settore potrà essere approvato un facsimile di domanda per la autorizzazione e/o la concessione, nonché indicati ulteriori dati o allegazioni necessarie alla istruttoria del procedimento.

ART. 4 - TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
2. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

ART. 5 - ISTRUTTORIA

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 3, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente, per via telematica, agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile, sempre per via telematica, nel termine di 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

ART. 6 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento, laddove riscontri motivi ostativi all'accoglimento della domanda, rimette gli atti al responsabile del Settore titolato al rilascio della concessione per l'invio della comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 241/1990.
2. Laddove la istruttoria venga conclusa favorevolmente, il responsabile del procedimento acquisisce dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione e sottopone gli atti per l'emissione del relativo provvedimento di conclusione del procedimento

ART. 7 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile del Settore previa costituzione del deposito cauzionale ove richiesto nonché l'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alla legge sul bollo.

2. La cauzione, non fruttifera di interessi, resterà vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo e sarà restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

ART. 8 - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione deve contenere

I. I dati del concessionario

II. La ubicazione del suolo o dello spazio pubblico oggetto di occupazione e la sua misura espressa in metri lineari per il perimetro e quadrati per la superficie;

III. La durata dell'occupazione;

IV. l'uso specifico cui la stessa è preordinata;

V. le prescrizioni e gli obblighi del concessionario.

2. La concessione di suolo pubblico rilasciata ai titolari di autorizzazione per pubblici esercizi potrà consentire, nei limiti del presente regolamento, esclusivamente l'installazione dei seguenti arredi e strutture:

I. Tavoli, sedie, casse acustiche, postazioni musicali, lastre lamellari atte al livellamento dei tavoli;

II. Fioriere, Ringhiere e Paraventi con altezza max 1.50;

III. Ombrelloni;

IV. Gazebo in conformità con le norme previste nel Regolamento Urbanistico.

V. Banchi frigo per esposizione e somministrazione di alimenti;

VI. Espositori per merce a servizio dell'attività, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente;

VII. Espositori indicanti la qualità e gli ingredienti della merce oggetto delle attività commerciali;

VIII. Menù con i relativi prezzi, collocato su leggio apposto all'interno dell'area in concessione e in prossimità dell'ingresso dei clienti, il cui piano di lettura abbia dimensioni massime di mt. 0,60 x mt. 0,40.

IX. Strutture mobili stagionali (come disciplinato dall'art. 30 del presente regolamento);

X. Impianti elettrici utilizzati per l'illuminazione delle strutture autorizzate in concessione, previa presentazione di idonea certificazione redatta da tecnico abilitato che asseveri la regolarità dell'impianto medesimo;

XI Panchine e/o simili.

3. *(Abrogato con delibera C.C. n. 76 del 28.09.2015).*

4. La concessione di suolo pubblico rilasciata ai titolari di autorizzazione per esercizi di vicinato potrà consentire, nei limiti del presente regolamento, esclusivamente l'installazione dei seguenti arredi e strutture:

I. Espositori per merce a servizio delle attività commerciali nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente;

II. Espositori indicanti la qualità e gli ingredienti della merce oggetto delle attività commerciali;

III. Locandine per edicole;

IV. Fioriere;

V Panchine e/o simili.

Nel caso in cui il concessionario eserciti più di una attività (es. pubblico esercizio e esercizio di vicinato, oppure esercizio di vicinato con vendita di prodotti alimentari e non alimentari), sarà considerata, al fine della concessione della occupazione del suolo pubblico, la attività prevalente.

5. La concessione di suolo pubblico rilasciata ai titolari delle edicole potrà consentire, nei limiti del presente regolamento, esclusivamente l'installazione delle sole locandine espositive per quotidiani e di accessori atti all'abbattimento delle barriere architettoniche.

6. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

7. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

8. Le nuove concessioni di suolo pubblico rilasciate ad Agenzie Immobiliari consentono esclusivamente l'installazione di espositori con una profondità massima dal muro di pertinenza di ml. 0.50.

9. E' consentita l'installazione di tende solari nel rispetto delle procedure e norme previste nel Codice della Strada e nel Regolamento Edilizio Comunale.

10. E' consentita l'installazione di nuove bacheche nel rispetto delle normative edilizie e del Codice della Strada e con una profondità massima di mt. 0.30 dal muro di pertinenza e l'installazione di nuovi distributori automatici con una profondità massima di mt. 1.00 dal muro di pertinenza.

11. E' ammesso il rilascio di concessione per suolo pubblico ai fini della installazione a carattere permanente di dispositivi (scale, scalini ecc.) per favorire ingresso ai fabbricati ed ovviare al disagio causato dal dislivello tra il piano stradale e la soglia della porta. Il tutto nei limiti del presente regolamento, nel rispetto delle Norme del Codice della Strada (D.lgs 30.04.1992 n. 285) e del Regolamento Edilizio Comunale, a condizione che gli stessi siano in legno o materiale assimilato e di facile rimozione.

ART. 9 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto, altresì obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In caso di rinuncia, revoca o decadenza della concessione, rilasciata ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. A (Passi Carrabili) il concessionario, oltre agli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento, è tenuto alla riconsegna del prescritto cartello stradale nel termine di dieci giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca o dalla data di decadenza dalla concessione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato

dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare duplicato a spese dell'interessato.

5. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta diretta all'Amministrazione, da effettuarsi 8 (otto) giorni prima dell'inizio dell'occupazione, dalla data di spedizione della rinuncia. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso, all'atto della rinuncia il rimborso del canone è limitato al solo periodo di mancata occupazione delle annualità successive a quella in cui viene comunicata la rinuncia, ove corrisposte in anticipo. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art. 7.

ART. 10 - REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione può revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, senza alcun obbligo di indennizzo, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o comunque funzionale l'occupazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la revoca, sospensione o modifica della concessione può avvenire, per l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche non prorogabili o di particolare urgenza e complessità ovvero esigenze private improcrastinabili (necessità di interventi di manutenzione degli edifici, traslochi, etc.), o modifiche regolamentari che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Nel caso di revoca, sospensione o modifica della concessione in qualsiasi periodo dell'anno il pagamento del canone viene rapportato al periodo di effettiva occupazione. Pertanto in tali casi il concessionario ha diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.

3. La violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico e dello spazio pubblico concesso o uso diverso per il quale è stata rilasciata la concessione o relativo provvedimento di integrazione e/o variazione, comporta l'immediato avvio della procedura di cui all'art. 27 del presente regolamento.

4. In caso di reiterazione delle violazioni della medesima disposizione e di disposizioni diverse che per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta presentano la stessa omogeneità, si procede – ferma restando la procedura di cui all'art.

27 per la occupazione di spazi senza titolo - alla revoca obbligatoria dell'atto di concessione per 30 giorni consecutivi con obbligo della rimozione totale di qualsiasi struttura oggetto dell'occupazione. In caso di inottemperanza di quanto previsto dal presente comma entro il termine indicato nel provvedimento di revoca, si provvede ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento.

5. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni, si ha reiterazione quando nei tre anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette tre volte violazioni della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con un unico provvedimento esecutivo.

ART. 11 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione si verifica nel caso di mancato o parziale versamento del canone. Gli effetti decorrono decorse 48 (quarantotto) ore dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 42 del presente regolamento per le occupazioni

temporanee. Per le occupazioni permanenti, relativamente al versamento del canone per le annualità successive a quelle del rilascio, gli effetti decorrono dalla scadenza dei termini previsti dall'art. 44 comma 2 del presente regolamento.

2. Qualora, previa contestazione delle relative violazioni inerenti l'occupazione abusiva, venga accertata la permanenza delle strutture oggetto di tale occupazione, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione, il Sindaco dispone con proprio provvedimento la rimozione dei materiali ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento.

ART. 12 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione a terzi.

ART. 13 - PROROGA DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere la proroga giustificandone i motivi.

2. La domanda di proroga per le occupazioni temporanee deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 3 del regolamento, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende prorogare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli art. 5 e seguenti del presente regolamento.

ART. 14 - ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data di rilascio. Gli stessi uffici provvedono altresì a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le eventuali variazioni.

ART. 15 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione, previo parere di tecnico abilitato, e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 27 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 16 - CONCESSIONE

1. Il rilascio della concessione di suolo pubblico, sia essa temporanea che permanente, è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione stradale, e in particolare del codice della strada di cui al D.l.o 30 aprile 1992 n. 285. Ai fini del presente regolamento, la concessione temporanea non si intende come nuova concessione, se la richiesta è avanzata dallo stesso concessionario degli anni precedenti, anche in presenza di alcune modifiche per l'adeguamento;

2. La concessione di suolo pubblico può riguardare solo quello prospiciente il lato esterno dei locali all'interno dei quali è esercitata l'attività a servizio della quale è

preordinata la occupazione, intendendosi per tale la proiezione dei muri interni delimitanti l'attività sul solo lato di pertinenza.

3. La superficie massima concedibile di suolo pubblico per i pubblici esercizi non può superare il 40% della superficie interna dei locali all'interno dei quali è esercitata l'attività a servizio della quale è preordinata la occupazione, dedicati in via esclusiva alla somministrazione, e comunque non può superare i mq. 75,00.

4. Per le aziende che svolgono attività di somministrazione non assistita non sarà più possibile rilasciare il suolo pubblico.(articolo modificato con delibera di C.C. n. 76 del 28.09.2015)

5. La dimensione massima concedibile di suolo pubblico per gli esercizi di vicinato è di ml. 1,50 di profondità dal muro di pertinenza ove ubicati all'interno di z.t.l. e di ml. 1,00 ove ubicati all'esterno. Qualora un esercizio di vicinato all'interno della ZTL confini con un suolo pubblico di un Pubblico Esercizio, al fine di evitare un grave pregiudizio per la visibilità dell'ingresso dello stesso sopra citato esercizio di vicinato, potrà essere concessa solo da quel lato una profondità max di mt. 2.50 dal muro di pertinenza, comunque non potrà superare in alcun modo la profondità del suolo pubblico che ha in concessione il Pubblico esercizio adiacente e inoltre dovrà essere lasciata libera, quindi priva da ogni arredo, l'entrata dell'esercizio di vicinato.

6. Il rilascio di nuove concessioni non può comportare la soppressione di posti auto.

7. E' vietato il rilascio di concessioni sul fronte stradale opposto rispetto a quello in cui si trovano i locali all'interno dei quali è esercitata l'attività a servizio della quale è preordinata la occupazione, con l'eccezione di Via Palestro, Piazza Moni e via Camaiori, a condizione che non vi siano esercizi sul fronte opposto e comunque potrà essere scelto solo un fronte (o il lato prospiciente l'attività o il fronte opposto). Sono Escluse da tale divieto le aree pubbliche nelle frazioni di Buriano, Tirli e Vetulonia.

8. E' vietato il rilascio di concessioni di suolo pubblico nelle seguenti vie, ad eccezione delle tende solari: Via Ansedonia, Via Ponte Giorgini, Piazza Ponte Giorgini (eccetto le concessioni di suolo pubblico richieste da partiti e movimenti politici, da associazioni senza scopo di lucro e da associazioni aventi come scopo la promozione del territorio comunale e comunque non superiore a tre giorni), Via Ximenes, Via San Benedetto Po, Via Fratelli Cervi, Via IV Novembre (esternamente alla Z.T.L.), Via Vespucci, Via Pascoli, Via Colombo, Corso della Libertà (esternamente alla Z.T.L.), piazza Orsini, Via del Mare, Via Veneto, Via Marconi, Viale Kennedy, nonché Via Mazzini, Via Matteotti e tutte le intersezioni che collegano dette vie alla Via Veneto, piazza ex Orto del Lilli,

9. Nelle vie esterne alla z.t.l. ove è consentito il rilascio del suolo pubblico, la profondità non potrà superare quella dei posti auto adiacenti il marciapiede fronte stante i locali dove è esercitata l'attività cui è preordinata la concessione, comunque non superiore a ml. 3,00.

10. In Piazza Garibaldi l'occupazione permanente di suolo pubblico è riservata ai soli pubblici esercizi.

11. In piazza Garibaldi, in via Camajori e in via IV Novembre all'interno della z.t.l. non è consentita la installazione delle strutture di cui all'art. 8, comma 2, lettera iv (gazebo).

12. Per le attività commerciali ubicate all'interno del borgo medievale, delimitato dalle porte di accesso di Via Montebello, Piazzale Caduti in Guerra e dall'accesso pedonale di Via Italo Calvino, è possibile derogare alle precedenti previsioni, individuando un'area che disti al massimo quindici metri dall'ingresso dell'esercizio e per un'occupazione massima di venti metri quadri. La distanza di quindici metri deve intendersi come percorso più breve dalla luce della porta d'ingresso dell'attività. La deroga è ammessa per le attività alle quali, in base ai criteri generali dettati nei commi precedenti, non è possibile concedere suolo pubblico o, comunque, non è concedibile almeno un metro di profondità, a causa della conformazione della strada e, inoltre, non è stata rilasciata alcuna concessione di suolo pubblico avente il medesimo oggetto.

13. Ai pubblici esercizi, i cui locali all'interno dei quali è esercitata l'attività al cui servizio è preordinata la occupazione, abbiano accesso sul fronte strada su due o più lati, potrà

essere concesso il suolo pubblico per un massimo di due lati solo se contigui e ciascuno servito da un accesso diretto, sarà altresì possibile concedere il suolo pubblico sul terzo lato per una profondità massima di ml 1,5 (e comunque per un totale di suolo pubblico non superiore a 75 mtq totali), sempre se il lato in questione presenta le caratteristiche di contiguità e accesso diretto su strada.

14. Non è prevista la concessione di suolo pubblico ad una distanza inferiore di mt. 1 da panchine pubbliche o altri monumenti di interesse pubblico al fine di garantire il libero utilizzo alla cittadinanza.

ART. 17 - CRITERI DI PRIORITA' DI CONCESSIONE IN CASO DI PIU' RICHIESTE

1. Oltre a quanto previsto all'art. 16, nel caso di più richieste di concessione di suolo pubblico sia temporaneo che permanente, presentate nei termini previsti dal presente regolamento, si adottano i seguenti criteri di priorità:

a) Tra richieste di suolo pubblico temporaneo o permanente, è prioritaria la concessione di suolo pubblico permanente;

b) Nel caso di più richieste di concessioni permanenti, la priorità è a favore dell'esercizio che svolge l'attività da più tempo;

c) Nel caso di più richieste di suolo pubblico è prioritaria la concessione a favore delle attività che hanno un servizio (pubblici esercizi);

d) Nel caso di più richieste presentate da esercenti di pubblici esercizi è prioritaria la concessione di suolo pubblico che insiste davanti all'apertura dell'attività (accesso nel pubblico locale);

e) La pre-esistenza di concessioni sul fronte opposto a quello della nuova richiesta inibiscono il rilascio di nuove concessioni prospicienti laddove venga meno la franchigia per il traffico veicolare o pedonale.

ART. 18 - OPERE EDILI

1. L'occupazione temporanea per l'esecuzione di opere edili potrà essere concessa sempreché rimanga libero uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni (mt. 1.00 – art. 21 comma 3° D.lvo 30 aprile 1992 n. 285).

2. L'interessato che intende richiedere la concessione di suolo pubblico deve inoltrare domanda al Sindaco come stabilito dall'art. 3 (escluse tutte quelle opere indicate al successivo comma 12 lett. a), nonché in tutte quelle altre situazioni di pericolo per la

pubblica incolumità che si possono verificare in qualsiasi periodo dell'anno, previa relazione di un tecnico abilitato. Resta inteso che non può occupare fino a che non ha ritirato la concessione presso l'ufficio tributi del comune. E' consentito il rilascio di concessione anche a cavallo dell'anno.

3. Il concessionario deve osservare scrupolosamente le prescrizioni impartite dal Comando di Polizia Municipale.

4. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante i segnali di pericolo e di indicazione. Tali segnali hanno colore di fondo giallo.

5. I segnali permanenti devono essere rimossi, a cura della ditta esecutrice dei lavori edili, se sono in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere rimossi e, se il caso devono essere ripristinati i segnali permanenti.

6. Per quanto non menzionato nel presente articolo, si rimanda alla lettura dell'art. 21 del D.lvo 30 aprile 1992 n. 285 e agli Artt. 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42 e 43 del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

7. In casi particolari potrà essere concessa l'occupazione per l'intera larghezza del marciapiede. In questo caso il concessionario dovrà costruire a sua cura e spese, prima dell'inizio della fruizione della concessione, una passerella pedonale secondo le precise disposizioni e prescrizioni che caso per caso, saranno dettate dal comando di Polizia Municipale o dall'ufficio Tecnico Comunale.

8. La erezione di ponteggiatura sui marciapiedi, qualora lo spazio sottostante rimanga libero dai materiali, dovrà eseguirsi in modo che sotto gli stessi sia possibile la circolazione dei pedoni senza pericolo e senza disturbo. A tal fine dovrà essere posizionato un idoneo riparo sigillato che impedisca la caduta della polvere e dei detriti. L'altezza utile non dovrà essere inferiore a metri 2.20 dal piano di calpestio del marciapiede e dovrà avere una larghezza di almeno un metro. Le recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.

9. Le ponteggiature che si affacciano su strada e con altezza superiore a 3 mt. dovranno avere il piano di calpestio in solido intavolato inclinato verso il fabbricato per non arrecare danno alla viabilità. L'intera ponteggiatura dovrà essere avvolta da tali antipolvere fino a terra.

10. Non è consentito in alcun modo l'uso del suolo pubblico per operazioni di impasto di malte cementizie o simili a diretto contatto con la pavimentazione stradale.

11. Il deposito di materiali sciolti (sabbia, ghiaia ecc.) dovrà essere effettuato in modo che non venga sparso e che in caso di pioggia o altri eventi atmosferici lo stesso non si depositi sulla sede stradale circostante e nelle griglie della pubblica fognatura. Terminati i lavori edili la ditta esecutrice dovrà richiedere sopralluogo da parte del Comando della Polizia Municipale per verificare che lo stato dei luoghi non sia danneggiato o alterato.

12. Non saranno consentite occupazioni con materiali edili dal 01.07 al 31.08 di ogni anno salvo i seguenti casi:

a) Occupazione indispensabile per l'esecuzione dei lavori indifferibili ed urgenti al fine di eliminare una sopravvenuta situazione di pericolo per la staticità di fabbricati o per le persone stesse, previa relativa relazione di un tecnico abilitato attestante l'effettiva pericolosità di cui sopra;

b) Occupazioni indispensabili per l'esecuzione di lavori che per la loro particolare natura non possono effettuarsi o proseguirsi se non in quel periodo previo parere dell'Ufficio Tecnico Com.le;

c) Occupazioni relative a vicoli o strade a scarso traffico veicolare e pedonale, previo parere del Comando di P.M.

13. Nelle Zone a Traffico Limitato del Capoluogo e della frazione di Punta Ala non saranno consentite, fatta eccezione per i casi di cui ai sopra citati ai punti a) b) e c), le occupazioni di suolo pubblico con materiali edili e dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno.

ART. 19 - FIORIERE

1. Nelle zone del centro abitato, ove l'area destinata al transito dei pedoni sia individuata da segnaletica orizzontale costituita da striscia longitudinale e quindi in assenza di marciapiede rialzato, a tutela dell'incolumità dei pedoni potrà essere consentito il posizionamento di fioriere di forma rettangolare o circolare.

2. Le fioriere dovranno essere posizionate nel senso dell'asse della strada e comunque al limite dello spazio destinato ai pedoni o comunque posizionate su cordoli, muretti o sporgenze delle pareti in modo tale da non sottrarre suolo al pubblico uso e sempre nel rispetto delle distanze imposte dalla legge (art. 20 D.lvo 285/92).

3. Le concessioni di suolo pubblico con fioriere, se richiesta, possono essere rilasciate nell'arco dell'intero anno solare (concessione permanente), nel rispetto dell'art. 20 del C.d.S..

ART. 20 - OCCUPAZIONI CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. il presente articolo disciplina la concessione delle occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi giochi non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni, di spettacoli circensi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dello spettacolo di strada, come definiti nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante del Ministero dei Beni Culturali, di cui all'articolo 4 della legge 337 del 18 marzo 1968.
2. I padiglioni dolciari, con attrezzatura mobile, frequentatori tradizionali dei Luna Park fanno parte integrante di esso e rientrano nelle norme del suddetto regolamento degli impianti e l'esercizio delle singole attività attrazionistiche.
3. Le modalità di individuazione delle aree disponibili, la presentazione delle domande e l'esercizio delle attività sono disciplinate dal Regolamento Comunale di Polizia Amministrativa approvato con delibera di C.C. n° 81 del 30.11.2011.
4. Il numero di carriaggi per ogni attrazione non dovrà superare n. 1 (una) roulotte necessaria al nucleo familiare dell'intestatario della concessione e n. 1 (uno) autocarro necessario per il trasporto dell'attrazione autorizzata. Necessità particolari, relativamente al numero di mezzi necessari (autocarri) al trasporto delle attrazioni autorizzate, possono essere valutate ed autorizzati in deroga a quanto sopra disposto, dal Responsabile del servizio del Corpo di Polizia Municipale sentita l'Amministrazione Comunale. Per gli spettacoli circensi, i carriaggi e le roulotte devono rientrare all'interno dell'area disponibile per tale tipo di spettacolo.

ART. 21 - SUBINGRESSI

1. Sarà riconosciuta la presenza a colui che acquista un'attrazione il cui precedente titolare ha frequentato il parco da almeno cinque anni e intende cessare l'attività.

ART. 22 - ASSENZE

1. Il frequentatore abituale del parco divertimenti può chiedere di non frequentare una volta ogni cinque anni, senza perdere la sua anzianità di frequenza precedentemente maturata. Qualora però resti assente per due anni, perderà ogni diritto.

ART. 23 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

1. E' vietato nel modo più assoluto la sub-concessione delle aree.

ART. 24 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. E' facoltà del funzionario responsabile revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Qualora la revoca della concessione sia causata al contegno del concessionario, questi perderà la cauzione (di cui al successivo articolo) e sarà escluso da nuove concessioni per la durata di anni 1 (uno).

ART. 25 - CAUZIONI

1. In caso di occupazione ai fini della realizzazione di opere edili, l'ufficio tecnico, sulla base delle tariffe approvate con determinazione del responsabile del settore lavori pubblici tenendo conto delle particolarità delle occupazioni interessanti i corpi stradali, le aree e le strutture pubbliche, determina l'ammontare della cauzione.

ART. 26 - SANZIONI

1. Per quanto non previsto dalle norme del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge n. 337 del 18.03.1968 sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante e del regolamento comunale di Polizia Amministrativa approvato con delibera di C.C. n° 81 del 30.11.2011.

ART. 27 - RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed are pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria Ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine massimo di 5 (cinque) giorni per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.

ART. 28 - AREE PEDONALI E ZONE A TRAFFICO LIMITATO

1. Nelle eventuali A.P.U. e nelle Z.T.L. individuate ai sensi dell'art. 7 D.lvo 285/92, le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere rilasciate tenendo conto del volume di traffico pedonale ivi esistente nel momento di maggiore afflusso.

2. Nel caso di rilascio di concessioni in Piazza della Repubblica intersezione con via Camaiori fino al civico n. 1 del Corso della Libertà e, dal Corso della Libertà intersezione con Piazza Moni e fino alla fine del Corso della Libertà intersezione con via Colombo, dovrà mantenersi una franchigia per il flusso pedonale di mt. 4.00 complessivi, partendo dalla mezzeria stradale e dividendo per ogni lato mt. 2.00 + mt. 2.00 = mt. 4.00.

3. Al fine di consentire il passaggio pedonale uniforme ed omogeneo nel rilascio delle concessioni per le aree che vanno dal Corso della Libertà n. 1 fino all'intersezione con Piazza Moni, corrispondente al n. 15 del Corso della Libertà, deve essere rispettata una fascia di mt. 3.40 complessivi, partendo dalla mezzeria stradale e dividendo per ogni lato mt. 1.70 + mt. 1.70 = mt. 3.40.

4. La disposizione di cui al precedente comma 2 bis non verrà applicata nel borgo medioevale purché venga rispettato il Codice della Strada (D.lvo 285/92), ove ci sia possibilità di transito veicolare. Nelle strade nelle quali non ci sia possibilità di transito, neanche per i mezzi di soccorso, il suolo pubblico verrà rilasciato nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada per i passaggi pedonali (mt. 2.00).

5. In tutte le altre strade, a senso unico di marcia, oggetto della ZTL, l'occupazione potrà essere concessa mantenendo una franchigia per il flusso veicolare e pedonale di mt. 3 (tre) complessivi, partendo dalla mezzeria stradale e dividendo mt. 1.50 per ogni lato della sede stradale.

6. Non sono ammesse concessioni per suolo pubblico all'interno di Z.T.L. temporanee.

7. Le apposizioni di strutture mobili (rastrelliere) per parcheggio biciclette, nelle A.P.U. e Z.T.L., è consentita previa autorizzazione degli uffici competenti limitatamente in corrispondenza del fronte di ingresso degli stabilimenti balneari.

8. Nella Z.T.L. dei lungomari di via Roma, Isola Clodia e della Dogana (frazione di Punta Ala), oltre a quanto previsto nel comma precedente, non è previsto il rilascio di

concessione di suolo pubblico agli stabilimenti balneari e a qualsiasi altro pubblico esercizio o attività commerciale che abbia in concessione e/o insita in area demaniale (arenili), fatta eccezione per la superficie a servizio delle edicole. Non saranno neppure autorizzate da parte di questa Amministrazione Comunale eventuali richieste per posa in opera di tavoli, sedie, ombrelloni e quant'altro di simile anche in presenza di eventuali concessioni e/o N.O. dell'Ente proprietario della strada.

9. Sulle vie e/o Piazze come Via dei Camion, Via della Collina, Vicolo Storto, Via delle Scuole, Via Palestro, Via Socci, Piazza Moni e Via I. Calvino poiché sono interessate da un limitatissimo volume di traffico pedonale e veicolare autorizzato considerato nel momento di maggiore afflusso, si ritiene possibile rilasciare eventuali occupazioni di suolo pubblico su uno dei due lati (destra e sinistra) lasciando comunque libero uno spazio di almeno mt. 3.00, atto alla viabilità, tutto concentrato sul lato opposto alla occupazione.

10. Sulla Via IV Novembre (esclusivamente dall'inizio della ZTL fino all'intersezione con Via Cesare Battisti) e sulla Via della Libertà (esclusivamente dal civico n. 11 al civico n. 27) poiché sul fronte opposto non sussistono attività commerciali di alcun genere e ne potranno mai essere create in futuro (nella prima Via vi è un giardino pubblico con un parco giochi e un edificio pubblico "Biblioteca Comunale" e nell'altra via vi è un muro perimetrale che costeggia una Piazza pubblica "Orto del Lilli"), si ritiene possibile rilasciare eventuali occupazioni di suolo pubblico sul lato delle attività per una profondità massima concedibile di ml. 4.00, lasciando comunque libero uno spazio di almeno 3.00 mt (escludendo, qualora ci fosse, la parte che va dalla canaletta delle acque piovane al muro perimetrale), atto alla viabilità, tutto concentrato sul lato opposto alla occupazione mantenendo una traiettoria omogenea transitabile dai veicoli.

ART. 29 - AREE MERCATO

1. L'uso del suolo pubblico comunale, nelle aree di mercato giornaliero, stagionale e settimanale, individuate e regolamentate con appositi provvedimenti deliberativi, è consentito solo ed esclusivamente durante l'orario di effettuazione del mercato.

2. Il titolare del posteggio dovrà curarne la pulizia durante ed al termine delle operazioni di vendita provvedendo alla raccolta della nettezza urbana ed al suo conferimento in appositi sacchi che dovranno essere lasciati negli spazi stabiliti dalla Amministrazione Comunale. Le eventuali contestazioni dovranno essere notificate sul posto al contravventore.

3. La concessione temporanea ha durata decennale, rinnovabile. Il titolare ha l'obbligo di tenere il posteggio assegnato con concessione sempre libero e pulito da ogni ingombro e rifiuto.

ART. 30 - STRUTTURE MOBILI STAGIONALI

1. Tutte le strutture mobili stagionali da realizzarsi ed apporre sul suolo pubblico concesso dovranno essere preventivamente esaminate ed approvate dagli organi ed uffici competenti per dare un criterio di uniformità.

2. Le richieste di concessione di suolo pubblico con pedane, necessitano della relativa autorizzazione dell'ufficio urbanistica e del settore relativo alla viabilità pedonale e veicolare.

3. Le occupazioni di qualsiasi tipo, anche sopraelevate dalla sede stradale, inserite su cancelli o simili ai lati delle attività commerciali necessitano della relativa concessione di suolo pubblico, rispettando quanto disposto dal più volte citato art. 20 del C.d.S. (D.lvo 285/92).

4. E' consentita l'apposizione di pedane in legno opportunamente trattato per resistere all'esterno, con piano di calpestio antiscivolo e con tutte le precauzioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche dovranno consentire l'accesso ai portatori di handicap.

5. Le pedane in legno potranno avere un'altezza massima di cm. 10 fino a far livello con il marciapiede rialzato adiacente; dovranno essere realizzate ad elementi modulari componibili e facilmente rimovibili per non ostacolare il deflusso delle acque piovane, delle acque di lavaggio del manto stradale verso le griglie della pubblica fognatura; non dovranno ostacolare le operazioni di pulitura della strada da parte del servizio di igiene del territorio comunale.

6. Ogni concessionario di suolo pubblico ha l'obbligo di tenere pulito il sottopedana.

7. Al termine della concessione di suolo pubblico è fatto obbligo al concessionario di rimuovere tutte le strutture mobili.

CAPO II° - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

ART. 31 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione.

2. Le richieste di suolo pubblico temporaneo e permanente saranno rilasciate nel rispetto della normativa vigente e non dovranno comunque eccedere i mq. 75.

3. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1°, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

4. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), di cui all'articolo 10 del decreto Legislativo n. 460/97, sono esenti dal pagamento relativamente alla superficie degli immobili utilizzati come sede e di quelli strumentali per le proprie attività istituzionale;

b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- h) Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali;
- i) Occupazioni con cassette postali;
- j) Manifestazioni politiche a condizione che l'area occupata non ecceda i dieci metri quadro;
- k) Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per lavori per conto del comune di Castiglione Della pescaia;
- l) Strutture mobili per il parcheggio cicli di cui all'art. 28 comma 5° del presente regolamento;

5. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) Commercio ambulante itinerante con soste fino a 60 minuti;
- b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione delle festività o ricorrenze civili e religiose purchè nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia urbana;
- c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un ora;
- d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali dell'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collegati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

6. Sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni di suolo pubblico effettuate con fioriere, purché le stesse siano rispondenti alle caratteristiche previste dal presente regolamento ed alle prescrizioni che l'Amministrazione ritenesse di dettare al fine di migliorare l'arredo urbano.

ART. 32 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area e dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

ART. 33 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, cioè l'area o lo spazio concesso diventano indisponibili per l'Amministrazione, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

ART. 34 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio è suddiviso in 3 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I° CATEGORIA

a) Area delimitata dalla Z.T.L: sia permanente che temporanee

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II° CATEGORIA

a) Area delimitata dalla zona classificata come 1° categoria di cui alla deliberazione C.C. n. 88 del 18.07.1994;

b) Area delimitata dalla zona classificata come II° categoria di cui alla deliberazione C.C. n. 88 del 18.07.1994;

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA III° CATEGORIA

a) Area delimitata dalla zona classificata come III° di cui alla deliberazione C.C. n. 88 del 18.07.1994.

ART. 35 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE

1. Occupazioni temporanee:

a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è stabilita dalla Giunta Comunale.

b) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 36 del presente regolamento, è determinata: ad ore effettive di occupazione.

2. Occupazioni permanenti:

a) Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale del 45% della tariffa giornaliera, stabilita per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1 lettera a).

ART. 36 - COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 35 del presente regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 38 per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 0,02 e superiore a 0,30.

ART. 37 - PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE

1. Occupazioni permanenti:

a) Passi carrabili - Agli effetti della tassa sono considerati passi carrabili quelli riconosciuti dalla specifica legislazione e, comunque, si considerano tali i semplici accessi carrabili costituiti generalmente da manufatti o da altro materiale ovvero da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, in ogni caso, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso ai veicoli nella proprietà privata; parimenti si

considerano passi carrabili le coperture dei fossi o di canali effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitarne l'accesso alle stesse.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone, a meno che i proprietari facciano espressa richiesta di apposizione del cartello di segnalazione di " Passo Carrabile", dietro pagamento di un importo stabilito annualmente.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare " convenzionale".

b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere – le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfetario di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata. Le occupazioni di soprassuolo pubblico poste in essere da privati con qualsiasi manufatti, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, sono calcolate ai fini della determinazione del canone in base alla superficie effettivamente occupata misurata in metri quadrati. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

c) Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti – per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. occupazioni temporanee:

a) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere. Per la determinazione del canone valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi al comma 1 lettere b) del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzioni, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

b) Occupazioni nei mercati settimanali – per i mercati settimanali, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

c) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante – per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 8 ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

d) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia – per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo

sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di concessione. Al medesimo atto di concessione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

ART. 38 - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

1. Occupazioni:

Tipologia di occupazione I° categoria II categoria III categoria

1) passi carrabili e aree di rispetto 0.10 0.10 0.10

2) spazi soprastanti 0.10 0.10 0.10

3) aree di mercato 0.30 0.30 0.30

4) spazio sottostante 0.10 0.10 0.10

5) distributori carburanti 0.10 0.10 0.10

6) impianti pubblicitari 0.20 0.20 0.20

7) attività dello spettacolo viaggiante e mestieri girovaghi 0.15 0.15 0.15

8) impalcature ponteggi e cantieri edili 0.25 0.25 0.25

9) cavi, condutture e impianti di aziende erogatrici di servizi pubblici 0.02 0.02 0.02

10) altre attività (P.E. e attività commerciali) 0.25 0.25 0.25

11) Occupazione posta in essere per attività culturali, sportive e politiche 0.15 0.15 0.15

ART. 39 - CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

a) occupazioni permanenti – La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 35 va moltiplicato per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 38. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati lineari e successivamente per 365. FORMULA: $PTB \times CE \times MQ \times 365$. Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale come determinata al comma 1° lett. A;

b) occupazioni temporanee – La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 35 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 38. L'importo così ottenuto va ripartito a giorni di occupazione e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. FORMULA: $TB \times CE : G (\text{giorni}) \times MQ/ML$

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa base la computazione della superficie si intende arrotondata all'unità superiore.

ART. 40 - CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura

complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue: € 0,65 per utente.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,50. La medesima misura di € 516,50 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1°, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1°, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui all'art. 39, con riferimento alla misura di tariffa minima di € 0,413 ridotta del 70%.

ART. 41 - AGEVOLAZIONI

1. Il canone, come determinato dall'art. 40 del presente regolamento, è ridotto:
b) per le occupazioni realizzate per finalità politiche, culturali e sportive, dietro

presentazione di apposita dichiarazione nella quale si attesti che la manifestazione non ha finalità di lucro, del 50%

c) nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi ecc. del **80%**

d) per le occupazioni di suolo pubblico realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate con le seguenti riduzioni:

sino a 100mq si calcola la superficie in ragione del 50%

per la parte eccedente i 100 mq e sino a 1000 mq si calcola la superficie in ragione del 25%

per la parte eccedente i 1000 mq si calcola la superficie in ragione del 10%.

ART. 42 - MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato:

a) al momento di rilascio dell'atto di concessione, per l'intero anno solare in corso all'atto di concessione

b) per le annualità successive a quella del rilascio entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato con le stesse modalità di cui al comma 1°, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento

3. Per importi superiori a € 516,50 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1° in due rate di eguale importo, senza applicazione di interessi, aventi scadenza 30 aprile ed il 30 settembre dell'anno di riferimento.

4. Per importi superiori a € 516,50 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1°, in due rate di eguale importo, senza applicazione di interessi, aventi scadenza : 1° rata al momento del rilascio del provvedimento; 2° rata entro la scadenza dell'occupazione, indicata nel provvedimento, fermo restando che, nel caso la scadenza dell'occupazione ricada nell'anno successivo a quello di rilascio del provvedimento, la rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

ART. 43 - SANZIONI

1. Per l'omesso o tardivo versamento del canone di concessione di spazi ed aree pubbliche si applica la sanzione del 30% sull'importo dovuto.
2. Per l'omessa comunicazione del subentrante nel termine previsto di 60 giorni (comma 2 art. 12); per l'omessa esibizione a personale di questa Amministrazione, degli atti e documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione (comma 4 art. 9); per l'omessa riconsegna del cartello stradale nel termine previsto dall'art. 9 comma 2 ultimo periodo: si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.¹

ART. 44 - OCCUPAZIONI ABUSIVE. SANZIONI

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di constatazione, redatto da pubblico ufficiale competente, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere:
 - a) Un indennità per la durata accertata dell'occupazione e, nella misura di cui al comma 2° del presente articolo;
 - b) La sanzione amministrativa pecuniaria d'importo uguale all'indennità;
 - c) Le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4° e 5° del nuovo codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. L'indennità di cui al comma 1° è dovuta dall'occupante abusivo nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 30%. Se si tratta di occupazione temporanea, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore. Ai fini della presente disposizione è temporanea l'occupazione fatta senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi è obbligato in solido verso l'Ente:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti o dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese; (articolo sostituito con delibera di C.C. n. 3 del 19.01.2004)
 - c) al ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati.

ART. 45 - ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.
3. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 2°.
4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6° del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 mediante procedura di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602.
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute.

ART. 46 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi o ne dispone la notifica.
2. E' in facoltà del responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ad affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

ART. 47 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le concessioni permanenti per la occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento entro e non oltre il **1 gennaio 2013**, con eccezione di quanto previsto dall'art. 16, comma 2, comma 3, comma 8 e comma 9, le quali si dovranno uniformare all'atto della eventuale cessazione dell'attività, ovvero cessazione di azienda o cessione ramo di azienda, ovvero mutamento della compagine sociale maggioritaria o del legale rappresentante.
2. Le concessioni temporanee, per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, se rientrano nell'art. 16 comma 1, dovranno conformarsi alle prescrizioni del presente Regolamento ogni anno ad eccezione di quanto previsto dall'art. 16 comma 2, comma 3, comma 8 e comma 9, le quali si dovranno uniformare all'atto della eventuale cessazione dell'attività, ovvero cessazione di azienda o cessione ramo di azienda, ovvero

mutamento della compagine sociale maggioritaria o del legale rappresentante. Tutte le altre concessioni temporanee che non rientrano nell'art. 16 c. 1, verranno rilasciate senza alcuna deroga e nel rispetto del presente Regolamento.

3. " Le concessioni permanenti e le concessioni temporanee che rientrano nell'art. 16 comma 1, per le attività che svolgono somministrazione non assistita rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente modifica del Regolamento verranno uniformate all'atto della eventuale cessazione dell'attività, ovvero cessazione di azienda o cessione ramo di azienda, ovvero mutamento della compagine sociale maggioritaria o del legale rappresentante.

ART. 48 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.